



Laboratorio Merceologico Srl

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA



1) PREMESSA

Agli effetti del contratto si intende per:

- “Laboratorio Merceologico” o “Laboratorio”: la società Laboratorio Merceologico Srl, con sede legale in Via Meazza, 13/A, 43122 PARMA, codice fiscale e partita IVA 01843050343, rappresentato ai ai fini del presente contratto dal Sig. Cristian Cenci;
- “Cliente”: il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede al Laboratorio Merceologico l'effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di servizi;
- “Campione”: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione di un'Autorità.

Il Laboratorio Merceologico è accreditato da ACCREDIA, convenzione n. 0941: è stato infatti definito ed implementato un sistema di gestione per la qualità facente riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai documenti prescrittivi di ACCREDIA e ad altri riferimenti normativi applicabili al laboratorio.

2) SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO

Per **accreditamento** si intende il riconoscimento formale dell'idoneità di un laboratorio a determinare le caratteristiche di un prodotto e/o materiale in base a procedure specifiche. ACCREDIA è l'Ente Nazionale competente a concedere o revocare l'accreditamento, a livello nazionale, di laboratori di prova. Esso concede l'accreditamento ad un laboratorio di prova quando ne abbia accertato *la competenza tecnica e gestionale* in conformità ai requisiti previsti dalla norma **UNI CEI EN ISO/IEC 17025**.

Secondo i requisiti contenuti nella citata norma e nei regolamenti ACCREDIA, il laboratorio, per essere accreditato, deve:

- possedere una Direzione Generale;
- possedere personale addetto di adeguata esperienza e competenza;
- utilizzare apparecchiature, impianti ed ambienti idonei per l'effettuazione delle prove;
- adottare metodi e procedure di prova adeguati.



Il certificato di accreditamento attesta che il laboratorio opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le prove oggetto di accreditamento. L'elenco delle prove per le quali il Laboratorio Merceologico Srl è accreditato è disponibile sul sito www.accredia.it.

L'accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità del laboratorio nei confronti dei propri clienti ma è indice di competenza tecnica e gestionale del laboratorio stesso. Inoltre ACCREDIA, grazie alla stipulazione di accordi di mutuo riconoscimento e/o di reciprocità con analoghi organismi di altri paesi, contribuisce alla riduzione delle barriere tecniche che ostacolano il commercio internazionale.

3) APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra il Laboratorio ed il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazione di offerte del Laboratorio Merceologico; in ogni caso l'invio dei campioni susseguente ad offerta del Laboratorio si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio del Laboratorio.

Costituiscono contratto anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti.

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dei documenti contrattuali medesimi.



4) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il rapporto in essere tra il Laboratorio ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente come oggetto la prestazione di servizi da parte del Laboratorio nell'ambito di un'attività complessa comprensiva di:

- effettuazione di analisi chimico-fisiche e/o microbiologiche su campioni alimentari, materie prime, campioni ambientali ed industriali;
- assistenza tecnica per il controllo qualità;
- studi di stabilità;
- servizi di consulenza per l'etichettatura dei prodotti.

5) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

I servizi concernenti l'attività di cui sopra saranno posti in essere dal personale di competenza, abilitato ed iscritto nel competente ordine professionale.

Il cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il Direttore del Laboratorio, può partecipare allo svolgimento delle analisi relative ai propri campioni.

6) CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO

Ove non diversamente convenuto in modo esplicito, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al laboratorio a cura del Cliente o suo incaricato.

Il ritiro del campione da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale del Laboratorio, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal listino del laboratorio, che si intende espresso franco laboratorio.

Nel caso di ritiro, come sopra, il laboratorio garantisce che il trasporto avvenga nelle condizioni idonee ad assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presenta all'atto della sua presa in consegna.



Il cliente ha l'obbligo di informare il Laboratorio Merceologico sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi, identificando i pericoli ad esso connessi. Ha inoltre l'obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).

Ogni attività, procedura e/o metodica che a qualsivoglia titolo sia prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione si intende definita di "campionamento" e, salvo diverse specifiche condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente; a richiesta il Laboratorio assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e conservazione previste da norme cogenti e/o volontarie.

Le attività di "campionamento" possono essere assunte a carico e/o sotto la responsabilità del Laboratorio solo su esplicita richiesta del cliente e fatta salva la possibilità di separato addebito.

7) ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE E DATA INIZIO ANALISI

Per accettazione del campione si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte del laboratorio. Il Laboratorio si riserva l'accettazione del campione qualora lo stesso non risulti conforme rispetto alle procedure, in vigore presso il Laboratorio stesso, che regolamentano le condizioni del campione da sottoporre ad analisi.

In linea generale la data di inizio analisi è prevista entro i 2/3 giorni lavorativi successivi all'accettazione, fatto salvo l'onere del laboratorio di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.



8) CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DEL CONTROCAMPIONE (CAMPIONE DI RISERVA) – CAMPIONE RESIDUO

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo non sia stato diversamente convenuto il laboratorio acquista la proprietà del campione consegnato, il cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo le analisi.

L'eventuale controcampione, o campione di riserva, viene conservato dal laboratorio secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo che deve essere preventivamente concordato in forma espressa.

Decorso tale termine il laboratorio ha la facoltà di distruggere il campione o di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

Quanto residua dei campioni sottoposti ad analisi, campione residuo, viene conservato per 7 giorni se campione deperibile e 20 giorni se campione non deperibile a partire dall'emissione del rapporto di prova, salvo non diversamente convenuto con il cliente.



9) RAPPORTI DI PROVA

Il laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in un unico esemplare.

Il Laboratorio ha adottato da diversi anni il Rapporto di Prova in formato unicamente elettronico. Il documento sarà inviato in forma originale, nel formato .p7m che rappresenta lo standard internazionale per i documenti con firma digitale avanzata, esclusivamente per posta elettronica. A tal proposito il cliente, nell'accettare le presenti Condizioni Generali, dovrà comunicare al Laboratorio un indirizzo di posta elettronica valido cui inviare i rapporti di prova.

I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali di accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito dal Laboratorio Merceologico Srl.

L'emissione di rapporti di prova secondo formati corrispondenti a specifiche del cliente deve essere richiesta per iscritto. Qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria il cui corrispettivo sarà preventivamente concordato con il cliente.

Ove prevista attività di campionamento, a carico e/o sotto responsabilità del laboratorio, nel rapporto di prova ed in relazione alle richieste del cliente sono riportati gli estremi del verbale di campionamento relativo, contenente tutte le informazioni relative alle operazioni svolte (tecnico responsabile delle attività, data, luogo etc.).

È vietata la riproduzione e la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio Merceologico.

Il laboratorio provvede all'archiviazione elettronica dei rapporti di prova per 10 anni, secondo le modalità previste dalla vigente normativa; dove non diversamente concordato con il cliente il Laboratorio Merceologico conserva i dati grezzi relativi alle analisi effettuate per un tempo non inferiore ai 48 mesi dal termine delle stesse.



10) IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

Su richiesta del cliente il laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure utilizzate.

Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria e costituisce oggetto di separato addebito.

Richieste specifiche in relazione a metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Il sistema qualità del laboratorio prevede un costante aggiornamento dei metodi utilizzati al fine di ottimizzare il servizio che, quindi, sono sempre i più recenti disponibili.

11) ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AI RAPPORTI DI PROVA

Ogni altra richiesta del cliente, in qualsivoglia modo, connessa all'emissione del rapporto di prova (es. opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato) costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito.

Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi ed ai parametri analizzati e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto. Il rapporto di prova emesso dal Laboratorio NON può essere riprodotto in modo parziale senza l'autorizzazione scritta del Laboratorio stesso.

Modifiche ed integrazioni: per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate dal Laboratorio Merceologico.

12) TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.)

In osservanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Laboratorio Merceologico Srl informa che presso l'archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento di tutte le attività inerenti il presente accordo di fornitura.



In relazione al trattamento di tali dati il cliente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 nel menzionato D.Lgs. 196/2003.

Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con garanzie di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 si allega apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente.

13) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E INFORMAZIONI VARIE

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo, anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dello stesso.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza ed il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

14) RECLAMI E CONTESTAZIONI

Il laboratorio, ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità certificato, considera impegnativi reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 8 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.

Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati per iscritto.



15) TERMINI DI PAGAMENTO

Quando non sia diversamente convenuto, le prestazioni del laboratorio devono essere pagate entro il termine e con le modalità indicate nell'offerta economica inviata al cliente. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.L. n. 231 del 09/10/2002.

Nel caso in cui sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento simile, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

16) FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere tra le stesse sarà competente il Foro di Parma.

Luogo e data: _____

Laboratorio Merceologico Srl

Il Cliente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto, preso conoscenza ed approvato specificatamente le seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Laboratorio Merceologico Srl

Il Cliente
